

ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Unità di Servizio "Difesa del suolo e delle coste"

Unità organizzativa "Risorse Marine e georisorse"

**OSSERVAZIONE AL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI
RECUPERO DELLE AREE SCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI
RECUPERABILI**

** *** **

proposte nell'interesse del Comitato Salvaguardia e Sviluppo Territoriale e Occupazione (c.f. e p.iva 92120200495) con sede legale in località Paltratico n. 60, Comune di Rosignano Marittimo (LI), in persona del legale rappresentante *pro tempore* la sig.ra Beatrice Pizzi nata a Livorno il 15.04.1966 (c.f. PZZ BRC 66D55 E625M) assistito ai fini del presente atto dal Prof. Avv. Carmelo D'Antone (c.f. DNT CML 49C10 C351A) e dagli Avv.ti Andrea Marchetti (c.f. MRC NDR 82S19 G702E) ed Enrico Bottone (c.f. BTT NRC 84P16 G702W) giusta delega in calce al presente atto.

Premessa

In data 18 novembre 2013, su iniziativa di un gruppo di cittadini e di aziende agricole e agroturistiche ubicate nella campagna collinare delimitata dalle frazioni di Castelnuovo della Misericordia, Gabbro e Nibbiaia, nel comune di Rosignano Marittimo, è stato costituito un comitato ONLUS avente la seguente denominazione: "Salvaguardia e Sviluppo Territorio e Occupazione" (cfr. doc. 1). Il Comitato, ai sensi dell'art. 6 del proprio statuto, persegue "*finalità di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e delle connesse attività lavorative e la promozione di uno sviluppo economico sostenibile in armonia con le vocazioni rurali del territorio di appartenenza*".

Sin da prima della sua formale costituzione il Comitato ha avviato e promosso sul territorio comunale una serie di iniziative ricreative e sociali volte a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto ai temi dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, in particolare nella zona collinare limitrofa alla località Gozzone, che per la sua storia e le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche costituisce, con ogni evidenza, un'inestimabile patrimonio per gli abitanti e gli operatori economici della zona (cfr. doc. 2).

In ragione del suo radicamento territoriale e delle finalità statutarie perseguite, il Comitato è stato invitato dalla stessa Amministrazione Provinciale all'audizione del giorno 8 ottobre 2013 presso la terza Commissione consiliare al fine di poter esporre le proprie ragioni riguardo alla nuova prescrizione localizzativa inerente la previsione di un'area di cava presso la località Gozzone, nel comune di Rosignano Marittimo.

Le osservazioni che seguono sono dunque il frutto di un lungo ed elaborato percorso di studio e valutazione che trae i propri spunti anche dal costante e proficuo confronto con la popolazione, gli operatori economici del settore agricolo e gli organi istituzionali del territorio provinciale.

Considerato

- che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 10.01.2014 - pubblicata sul B.U.R.T. n. 4 del 29.01.2014 – è stato adottato il "*Piano delle attività estrattive di recupero delle aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili*" della Provincia di Livorno;

- e che nel nuovo P.A.E.R.P. è stata inserita una prescrizione localizzativa che individua un nuovo sito di estrazione d'argilla in località Gozzone;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Comitato, come sopra assistito, al fine di evitare l'inserimento all'interno del P.A.E.R.P. della Provincia di Livorno di una prescrizione localizzativa interessante il sito del Gozzone come giacimento, si affida alle considerazioni che seguono.

*** * ***

1. L'analisi della stima dei fabbisogni e delle produzioni rispetto alle previsioni localizzative inserite nel P.A.E.R.P.

1.1 Tra le funzioni che la L.R.T. 3 novembre 1998, n. 78 recante "*Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili*" assegna al Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (d'ora in poi P.R.A.E.R.) vi è anche: "*b) la stima della produzione dei materiali assimilabili a quelli provenienti da attività estrattive e l'individuazione del relativo potenziale di riutilizzo nel periodo considerato dal piano; c) la stima del fabbisogno complessivo dei materiali da estrarre, nel periodo definito dal PRAER, e il conseguente dimensionamento dei Piani delle Attività Estrattive e di Recupero delle Province, disciplinati al Capo II, sulla base dei principi dello sviluppo sostenibile e tenuto conto di quanto previsto alla lettera b)*" (cfr. art. 4, comma 2, L.R.T. n. 78/1998).

Questa attività di natura ricognitiva e prognostica assegnata dalla legge alla Regione in sede di elaborazione del P.R.A.E.R., la quale si concreta nella stima della produzione e dei fabbisogni, è funzionale ad una corretta pianificazione del territorio che, in ossequio al principio dello sviluppo sostenibile, sia in grado di offrire soluzioni di pianificazione adeguate e proporzionate ai fabbisogni effettivi della produzione industriale in modo da non compromettere la qualità dell'ambiente e la disponibilità delle risorse naturali, la qualità della vita e le stesse possibilità di sviluppo di altre attività economiche ontologicamente "incompatibili" con un determinato utilizzo del territorio.

La stima dei fabbisogni e l'analisi della produzione dei materiali assimilabili a quelli provenienti da attività estrattive costituiscono dunque, anche per la pianificazione provinciale, un presupposto logico dal quale non poter prescindere per una corretta gestione delle risorse estrattive e dei giacimenti, nonché, per l'eventuale previsione di nuove aree da elevare a giacimento o a prescrizione localizzativa.

I dati offerti dalle relazioni contenute nel P.R.A.E.R. sono piuttosto eloquenti: viene delineato un quadro produttivo, anche nel settore delle argille per laterizi, in forte contrazione rispetto ai dati storici acquisiti; un fabbisogno che, per questo specifico settore, nella Provincia di Livorno, viene stimato in costante decremento fino ad assestarsi intorno agli 80.000 metri cubi annui nell'anno 2012 (cfr. tabella D, dell'Allegato C *“Relazione statistica per la stima dei fabbisogni e la determinazione dei dimensionamenti provinciali per il settore F”*, così come riportato anche nella tabella 14 dell'allegato A *“Relazione”* della proposta del P.A.E.R.P.) tanto da consentire la previsione che le province *“in prospettiva potranno ridurre le quantità escavate”* (cfr. P.R.A.E.R., Allegato C, pag. 127).

Peraltro le stime effettuate in sede di elaborazione del P.R.A.E.R. (risalenti al 2007, anno di approvazione del piano) non potevano tenere conto, per esplicita ammissione contenuta nella stessa Relazione della proposta del P.A.E.R.P. (cfr. pag. 32), dell'ulteriore contrazione produttiva legata alla più generale crisi economica degli anni più recenti, nonché della più specifica crisi del settore edilizio a cui la produzione di argille per laterizi è intimamente connessa.

Per tali ragioni nella citata relazione, dopo aver riconosciuto che per il settore delle argille si registrano anche apporti dalla Provincia di Pisa, si afferma che *“valutando molto improbabile la possibilità di incrementi a breve termine della domanda in rapporto a richieste delle lavorazioni secondarie, e considerando che in ogni caso la destinazione dei prodotti finiti è orientata massimamente al territorio provinciale, il sottosettore dei materiali industriali può essere lasciato libero di corrispondere alle esigenze di mercato, con un'ipotesi di limitato sviluppo”* (cfr. pag. 33).

Dati più aggiornati sono tuttavia reperibili all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/pianificazione-epaesaggio/attivita-estrattive> alla sezione *“Resoconto dell'attività di rilevamento dati sulle attività estrattive di cave e torbiere”*, (cfr. doc. 3).

In questo resoconto, frutto della sintesi delle comunicazioni effettuate dagli uffici comunali alla Regione, si evince come la quantità di argilla estratta nell'intero territorio regionale sia passata dai 1.031.256 metri cubi del 2007 ai

soli 186.630 metri cubi del 2012, con una riduzione di oltre 5 volte il volume complessivo di materiale estratto. Conferme al riguardo possono essere tratte anche dalle statistiche riportate dal Centro studi ANDIL (Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi), in particolare per l'anno 2012 (reperibili all'indirizzo http://www.laterizio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=88), ove si registra una riduzione della produzione nazionale di laterizi del 27% rispetto al 2011 e del 63,5% rispetto al 2007 (cfr. doc. 4).

Il quadro appena descritto è del resto confermato anche dai dati prodotti all'interno della proposta del P.A.E.R.P. (cfr. Relazione, Tabella 13): le produzioni 2000-2010 delle cave di argilla nella provincia di Livorno, annualmente molto altalenanti, mostrano per il settore una continua tendenza alla contrazione sino a valori prossimi ai 100.000 metri cubi annui; in particolare si registra il passaggio dai 399.200 metri cubi del 2003 ai 145.800 metri cubi del 2010.

1.2 Per quanto concerne il quantitativo di argilla ancora estraibile dai siti qualificati dal P.A.E.R.P. come ancora attivi, dai dati offerti dal "Quadro conoscitivo" (Allegato B1) si evince altresì la presenza di un'ingente volumetria di residui pari a:

- 1.062.644 metri cubi per la sola area estrattiva del Gabbro (cod. P.R.A.E.R. 417 I 4) che, stando alle previsioni di fabbisogno annuo potrebbe essere in grado di soddisfare da sola le esigenze produttive delle imprese che operano nel territorio provinciale per un arco temporale di circa 13 anni;

- 1.214.000 metri cubi per quella del Poggio dei Pini (cod. P.R.A.E.R. 408 II 4);

- 110.000 metri cubi per quella di Staggiano (cod. P.R.A.E.R. 408 I 4), al netto delle potenziali ingenti cubature ancora estraibili previa rimozione del vincolo monumentale imposto dalla Soprintendenza sull'immobile che insiste sull'area e rispetto al quale sia l'Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo che la stessa Provincia di Livorno hanno manifestato l'intenzione di

avviare con gli Enti interessati un dialogo teso alla “rimodulazione” del vincolo suddetto (cfr. D.C.C. Rosignano Marittimo del 17.03.2014; D.C.P. Provincia di Livorno n. 3 del 10.01.2014).

La scelta di prevedere una prescrizione localizzativa in località Gozzone, oltre a non essere stata supportata da un’adeguata motivazione, come invece sarebbe stato necessario (cfr. punto 5.1 della Relazione illustrativa del P.R.A.E.R.), non ha dunque tenuto conto delle alternative previste nello stesso P.R.A.E.R. all’interno del territorio provinciale ed identificabili nelle risorse di argilla presenti nel comune di Bibbona, loc. Sughereto (cod. P.R.A.E.R. 404 I 4) e Collesalveti, Podere Aiaccio (cod. P.R.A.E.R. 408 III 4).

È di tutta evidenza, pertanto, l’insufficienza della motivazione cui è affetta la previsione di una nuova prescrizione localizzativa per il Gozzone che risulta se possibile, aggravata dalla mancata enunciazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a privilegiare la localizzazione di una nuova area di giacimenti in quell’area rispetto alle altre due potenzialmente utilizzabili e al pari della prima già inserite nel P.R.A.E.R. come “risorse”; né, peraltro, dalla documentazione prodotta in sede di adozione del piano, risulta essere stata compiuta alcuna attività istruttoria volta a comparare le diverse soluzioni localizzative sì da individuare quella che potesse limitare al minimo l’impatto sull’ambiente e sul sistema economico-produttivo locale.

In altri termini la determinazione di codesta spett. Le Amministrazione in ordine alla prescrizione localizzativa *de qua* non appare sorretta da un’adeguata istruttoria né, conseguentemente da una precisa motivazione: la prima risulta insufficiente anche in considerazione dell’omessa valutazione delle potenziali alternative presenti sul territorio e irragionevolmente ignorate; l’assenza di motivazione, per altro verso, non consente di apprezzare l’esito del doveroso contemperamento tra interessi contrapposti (pubblici e privati) che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare posta la rilevanza ambientale e paesaggistica dei luoghi in questione, nonché in ragione della presenza di numerose attività agricolo – turistiche senza dubbio negativamente influenzate da una simile previsione.

1.3 Un'ultima considerazione circa l'inopportunità e l'illogicità della nuova prescrizione localizzativa per il Gozzone la si ricava, infine, dall'analisi del P.A.E.R.P. della Provincia di Pisa ove sono previste, tra le altre, anche le seguenti prescrizioni localizzative per cave di argilla:

a) nel III stralcio territoriale, approvato con delibera C.P. n. 67 del 4/12/2012, quella nella località di Nugolaio/Bolgarello (cod. P.R.A.E.R. 708 II 6) e quella di Le sedici (cod. P.R.A.E.R. 708 5 6), entrambe nuove prescrizioni localizzative ed ubicate nel comune di Cascina, con un volume complessivo netto estraibile pari a 5.706.487 metri cubi, per le quali è in fase di completamento il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (cfr. documenti disponibili sul sito web del Comune di Cascina: www.comune.cascina.it);

b) nel I stralcio territoriale, approvato con delibera C.P. n. 105 del 16/12/2010, quella nella località Le Basse, nel comune di Montescudaio (cod. P.R.A.E.R. 702 I 0) per un volume netto estraibile pari a 59.034 metri cubi.

Le prescrizioni localizzative in questione insistono su aree che si trovano ad una distanza chilometrica ridotta dal confine provinciale livornese e, in particolar modo, dalla località Gozzone (non più di 30 km.). Le distanze ridotte e le ingenti volumetrie estraibili sono tali da imporre all'Amministrazione una precisa valutazione circa l'opportunità della nuova prescrizione localizzativa di cava per il Gozzone..

L'obiettivo dell'autosufficienza provinciale, seppur sancito nel P.R.A.E.R. (cfr. punto 2.6 dell'Elaborato 1, "*Relazione illustrativa*"), non osta a tale considerazione; del resto nello stesso piano se ne ammette una interpretazione "flessibile" (cfr. punto 2.3 dell'Elaborato 1) e la stessa Amministrazione Provinciale in altre occasioni, proprio con riferimento alla località Gozzone, si era a questa appellata, affermando che "*l'esame congiunto dei singoli esiti istruttori porta a formulare la richiesta, ai fini dell'espressione di un parere compiuto, di un'analisi d'area maggiormente estesa, che interessi anche territori di altri comuni nonché del territorio provinciale di Pisa, per*

consentire una precisa valutazione della problematica inerente la coltivazione di litologie argillose per la produzione di laterizi” (cfr. doc. 5).

Il principio dell'autosufficienza provinciale, finalizzato a rendere ogni ambito territoriale provinciale il più possibile autonomo almeno per i materiali del Settore I, non può essere tuttavia tale da prevalere su principi e prescrizioni normative di legge: la tutela dell'ambiente e del paesaggio (cfr. art. 9 Cost. e d.lgs. 152/006), il principio dello sviluppo sostenibile (art. 3 *quater* del d.lgs. 152/2006), costituiscono in ogni caso un vincolo in sede di pianificazione. Il rispetto dell'autosufficienza non può dunque estendersi fino alla violazione dei suddetti principi, né consentire una superficiale, o peggio ancora, del tutto assente, istruttoria circa la localizzazione della nuova prescrizione localizzativa.

Ciò è confermato peraltro nello stesso P.A.E.R.P. dove, parallelamente all'obiettivo dell'autosufficienza, si afferma quello dell'utilizzo equilibrato e sostenibile delle risorse del territorio in virtù del quale *“l'uso delle risorse estrattive si deve rapportare all'uso, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, mediante una attenta localizzazione dei giacimenti e attraverso la definizione di criteri di progettazione dell'attività estrattiva che tengano conto dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, privilegiando soluzioni tese a un corretto inserimento territoriale anche tramite modalità di escavazione e risistemazione ambientale volte a considerare l'attività estrattiva come un uso transitorio che porterà a riconsegnare il territorio ad una destinazione che tenga conto dei segni culturali che l'attività stessa può aver impresso nel paesaggio. In particolare vanno individuate le misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, finalizzate allo sviluppo sostenibile delle aree interessate”* (cfr. punto 2.1 dell'Elaborato 1, cit.).

2. Carenze istruttorie riguardo all'inserimento di un nuovo sito di cava in località "il Gozzone". Eventuali alternative presenti sul territorio pisano.

2.1 Orbene, come noto il P.A.E.R.P. *"è l'atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori del P.R.A.E.R."* ed in applicazione di quanto prescritto dall'art. 8 della L.R.T. n. 78/1998, tale strumento deve contenere, tra gli altri: *" a) la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili assimilabili individuati dal P.R.A.E.R. e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi, nonché il censimento delle attività estrattive in corso;"* nonché *"b) le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi definiti dal P.R.A.E.R., ai fini della pianificazione comunale di adeguamento, precisando i criteri e i parametri applicati nella redazione del P.A.E.R.P. per la valutazione degli effetti territoriali, ambientali e igienico sanitari sulla base delle prescrizioni del P.R.A.E.R."*.

Ne discende, pertanto, che il P.A.E.R.P. deve necessariamente uniformarsi a quanto prescritto dal P.R.A.E.R. e, con riguardo alle prescrizioni localizzative, deve attuare le previsioni contenute nello strumento sovraordinato.

Ed è appena il caso di rilevare che ciò, per quanto concerne la previsione localizzativa di un nuovo sito di cava in località Gozzone, non è certamente avvenuto dato che il P.A.E.R.P. ha di fatto disatteso le prescrizioni contenute nel Piano Regionale.

Ed invero, il punto 5.1 della Relazione illustrativa del P.R.A.E.R. – approvato con D.C.R. 27 febbraio 2007, n. 27 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 13 del 28.03.2007 – rubricato *"Compiti delle Province"*, stabilisce espressamente che: *"Le province a seguito degli approfondimenti del quadro conoscitivo delle risorse estrattive dei giacimenti, dei materiali recuperabili/assimilabili e delle altre risorse del territorio potenzialmente interessate, possono integrare le localizzazioni delle risorse estrattive e dei giacimenti individuati dal P.R.A.E.R. nel relativo territorio, fornendo le relative ed esplicite motivazioni"*; in sostanza, le Province possono, con adeguata motivazione,

prevedere nuove ed ulteriori prescrizioni localizzative e, per l'effetto, possono prevedere dei giacimenti là dove il P.R.A.E.R. individua delle risorse.

Ed è quello che è accaduto per il sito del Gozzone che, qualificato come risorsa nel P.R.A.E.R., viene individuato come giacimento e, conseguentemente, come prescrizione localizzativa nella delibera di adozione del P.A.E.R.P.; tuttavia, nel caso di specie ciò che difetta è la compiuta motivazione di una tale scelta; motivazione che, anche alla luce "dell'emendamento integrativo" approvato in sede di adozione dello strumento provinciale, appare quanto mai perplessa.

Nell'emendamento innanzi richiamato, infatti, si evince che la prescrizione localizzativa del Gozzone come giacimento non appare ancora certa; così si esprime la Deliberazione consiliare: "... Gli approfondimenti e le valutazioni indicate così come le risposte alle osservazioni, saranno propedeutiche al mantenimento del sito di cui sopra come prescrizione localizzativa all'interno del piano in fase di approvazione".

Tuttavia, delle due l'una: o la prescrizione del Gozzone ha natura localizzativa di giacimento, perché nella fase istruttoria, che deve (o, come nel caso di specie, avrebbe dovuto) necessariamente precedere l'adozione del P.A.E.R.P., sono stati adeguatamente ponderati i diversi interessi in gioco – su tutti la domanda occupazionale di un settore in crisi come quello dei laterizi da una parte e la salvaguardia del territorio dall'altra – oppure, come nella fattispecie che ci occupa, una tale previsione, oltre a porsi in patente contrasto con quanto prescritto dal punto 5.1 del P.R.A.E.R., si appalesa quanto mai perplessa e denuncia la completa insufficienza dell'istruttoria compiuta da codesta Amministrazione provinciale che avrebbe dovuto quanto meno posticipare l'adozione del P.A.E.R.P., stante l'evidente necessità di ulteriori approfondimenti.

A riprova di ciò basti qui ricordare che è proprio codesto Ente, nella Delibera di adozione e sempre nell'emendamento di cui sopra, a denunciare l'esigenza di avviare un percorso di "valutazione generale" e di "approfondimento" che porti ora, in sede di approvazione, a compiere un'istruttoria che, invece, avrebbe dovuto essere espletata prima dell'adozione del Piano; oltretutto, le valutazioni da compiere attengono anche alla possibile coesistenza del sito di

cava con un comparto, quello agricolo – turistico, che ha avuto negli ultimi anni una forte crescita occupazionale e che ha contribuito a riqualificare l'intera area.

Si tratta in sostanza di quegli stessi interessi già manifestati e portati all'attenzione della Provincia di Livorno nei lavori preparatori che hanno preceduto l'adozione del P.A.E.R.P. ma che, evidentemente, non hanno trovato una vera e compiuta sintesi e che, come dianzi ricordato, avrebbero suggerito di posticipare la stessa adozione dello strumento di pianificazione se del caso stralciando la previsione del Gozzone.

Tale insufficienza risulta peraltro aggravata alla luce delle previsioni contenute nel Piano Strutturale del Comune di Rosignano Marittimo che qualificano il Gozzone come *“area di rilevante valore ambientale e paesaggistico”* e che avrebbero imposto all'Amministrazione una più attenta valutazione degli aspetti ambientali, rurali e paesaggistici coinvolti nella scelta della nuova prescrizione localizzativa (cfr. art. 11, *“Contenuto di Piano paesistico”*, del P.S. di Rosignano Marittimo dove si afferma: **“Sono considerate aree di rilevante valore ambientale e paesaggistico ... b) quelle aree e quei beni individuati come emergenze dal PTC e dal presente Piano strutturale che sono: b1) le invarianti e risorse agroambientali del PTC (la Valle del Chioma, la Fattoria del Gabbro e Villa Mirabello; la Villa di Poggiopiano; la Fattoria di Paltratico e Gozzone: ...).**

Non si può, poi, non stigmatizzare le affermazioni di codesto Ente con riguardo da un canto, alla possibilità di *“riprendere i contatti con gli Enti interessati al fine di poter avviare un nuovo percorso per la rimodulazione del vincolo sull'area di Staggiano nel Comune di Collesalveti”* e dall'altro, sulle *“competenze autorizzative”* che pertengono all'Amministrazione Comunale; ed invero, se con riguardo all'area di Staggiano i *contatti* dovevano gioco forza essere intrapresi prima dell'adozione del P.A.E.R.P.; per ciò che attiene alle competenze del Comune di Rosignano, non si può non ricordare come lo stesso avesse già espresso parere negativo all'individuazione di un *“giacimento”* sul sito del Gozzone e come già in quella sede avesse manifestato la necessità di individuare aree alternative (cfr. a tal proposito la D.G.C. del Comune di Rosignano Marittimo, n. 240 del 13.11.2001 con la

quale si esprimeva parere negativo sull'istanza avanzata dalla Donati Laterizi s.r.l. per l'inserimento nel P.R.A.E.R. di un'area per la coltivazione di argilla in località Gozzone).

Oltretutto, come noto, l'Amministrazione comunale è tenuta ad adeguare i propri strumenti di pianificazione al contenuto del P.A.E.R.P. e non si vede, pertanto, come possa incidere su di una prescrizione localizzativa di un sito di cava se non recependola; a tal proposito, quindi, non appaiono sufficienti i riferimenti operati dalla Provincia ai ripristini da effettuare e da valutare in sede di approvazione dei piani di coltivazione, così come quelli al procedimento di VIA ed alle, seppur non espressamente menzionate, misure di compensazione – cfr. l'emendamento alla Delibera di adozione del P.A.E.R.P. – atteso che si tratta di previsioni che non appartengono alla sfera di competenza dell'Amministrazione provinciale, la quale sola era tenuta a valutare l'opportunità di inserire un sito di cava per la coltivazione di argilla per la produzione di laterizi in un'area che gli strumenti di pianificazione comunale definiscono – cfr. il quadro conoscitivo del R.U. del Comune di Rosignano Marittimo – come *“area agricola di pregio per valori storici e paesaggistici”* dove è sempre vietata l'apertura di nuove cave (cfr. artt. 22 e 23 delle NTA al R.U. del Comune di Rosignano Marittimo).

In *nuce*, ancorché l'Amministrazione comunale si sia da sempre opposta all'inserimento di un sito di cava in località Gozzone non si vede come possa, una volta approvato il P.A.E.R.P., non uniformarsi ad una tale previsione in sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione o piuttosto all'atto dell'approvazione dei piani di coltivazione; è di palmare evidenza, alla luce di quanto precede, la vacuità e perplessità della motivazione addotta dalla Provincia al fine di giustificare la previsione di un giacimento in località Gozzone nella parte in cui demanda al Comune di Rosignano Marittimo eventuali ed inconsistenti valutazioni in ordine ad una prescrizione localizzativa di giacimento inserita nel P.A.E.R.P..

2.2 Ferme le argomentazioni che precedono, già di per loro sufficienti a suggerire un ripensamento delle scelte pianificatorie operate da Codesto Ente; e, comunque, idonee a suggerire uno stralcio delle previsioni interessanti il

Gozzone al fine di una effettiva ed adeguata istruttoria; nell'ottica di offrire un apporto collaborativo - richiesto dalla stessa delibera di adozione del P.A.E.R.P. - non ci si può esimere, con le presenti osservazioni, dall'evidenziare taluni elementi che escludono la necessità ed opportunità di mantenere il sito di cui sopra come prescrizione localizzativa all'interno del piano in fase di approvazione (cfr. sul punto il più volte richiamato emendamento alla Delibera di adozione dove si afferma: "...*Gli approfondimenti e le valutazioni indicate così come le risposte alle osservazioni, saranno propedeutiche al mantenimento del sito di cui sopra come prescrizione localizzativa all'interno del piano in fase di approvazione*").

Orbene, nella D.C.P. n. 3/2014 più volte citata, si afferma che "la nuova area per l'estrazione di materiali argillosi di qualità" è stata prevista per garantire un continuo della produzione di laterizi per almeno 10/15 anni (alla ditta Donati che ne ha richiesto l'inserimento); pur tuttavia, stante la difficile coesistenza di una tale previsione con il contesto di riferimento - su tutti il valore ambientale e paesaggistico dell'area, così come la presenza di realtà come le attività agricole e agroturistiche che oggi rappresentano i settori economici portanti della zona - anche l'Amministrazione provinciale si è dimostrata propensa a valutare soluzioni alternative che potrebbero anche scongiurare di qualificare il Gozzone alla stregua di un Giacimento.

A tal proposito, è appena il caso di rilevare che se, come appare che sia, le motivazioni che hanno indotto la Provincia ad inserire un nuovo sito di cava si riducono alla necessità di offrire una risposta alla domanda occupazionale dell'industria dei laterizi, non si può non osservare:

- da un canto, che tale settore - in crisi oramai da anni - non trarrebbe alcun giovamento dall'apertura di una nuova cava, stante la scarsità di richiesta di tali materiali, dovuta anche e soprattutto alla crisi che ha attanagliato la nostra economia;
- e dall'altro, che a poca distanza dallo stabilimento di Gabbro della Donati Laterizi è presente un sito, di proprietà della stessa azienda, individuato come nuova area di cava dal P.A.E.R.P. della Provincia di Pisa.

E se per ciò che attiene alla crisi del settore non vi è altro da aggiungere rispetto a quanto in precedenza ricordato; per quanto concerne il nuovo sito di cava previsto dal P.A.E.R.P. della Provincia di Pisa, non ci si può esimere dal formulare le argomentazioni che seguiranno e che porteranno a concludere, ancora una volta, per l'insufficienza dell'istruttoria espletata da codesto Ente e per la non "necessità" di un nuovo sito estrattivo.

Ebbene, come noto, il P.R.A.E.R. nel definire i criteri che le Province sono tenute a seguire nella predisposizione dei loro Piani afferma **il principio dell'autosufficienza e della riduzione dei costi esterni**, stabilendo che: *"Il principio di autosufficienza è basato sul riequilibrio territoriale dell'attività di escavazione che consentirà di rendere ogni ambito territoriale provinciale il più possibile autonomo almeno per i materiali del Settore I disponibili in tutte le Province. In tal modo, tendendo ad avvicinare i luoghi di produzione a quelli di utilizzo, potranno essere ridotte le distanze di percorrenza dei mezzi di trasporto e conseguentemente limitati i relativi costi energetici, ambientali e socio economici. Tuttavia, in considerazione della difficoltà prospettata in sede di osservazioni provinciali di poter far fronte al rispetto del dimensionamento annuo di materiali previsto dal P.R.A.E.R., per carenza di giacimenti, si prevede la possibilità di promuovere da parte della Provincia, la conclusione di un accordo di pianificazione, ai sensi della L.r. n. 1/2005, finalizzato all'approvazione del P.A.E.R.P."* (cfr. Allegato 1 – Elaborato 1 – "Relazione illustrativa" alla delibera del Consiglio Regionale n. 27 del 27 febbraio 2007).

Ne discende, che una Provincia, pur avendo nel proprio territorio un impianto per la produzione di laterizi, possa non prevedere una cava di argilla all'interno dei propri confini e, se del caso, possa al contempo concludere degli accordi pianificatori con le Province limitrofe ai fini dell'approvazione del P.A.E.R.P.

In sostanza, il principio di autosufficienza provinciale, come in precedenza rilevato, è finalizzato a garantire l'approvvigionamento in condizioni di economicità di materia prima alle attività che ne necessitano ed è stato concepito e pensato dal Legislatore regionale non solo, per garantire una risposta adeguata alla richiesta di materie estrattive ma, nell'ottica di uno

sviluppo sostenibile volto alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e del contesto naturalistico, anche a limitare la previsione di nuovi siti là dove non ve sia una effettiva necessità, ad esempio perché gli stabilimenti insistenti in una Provincia sono nelle immediate vicinanze dei siti di estrazione collocati nel territorio di altra e limitrofa Provincia.

A tal proposito, è d'uopo rilevare che nella fattispecie che ci occupa la Ditta Donati ha richiesto ed ottenuto l'inserimento di un nuovo sito di cava in località Gozzone anche in ragione dell'asserito esaurimento della materia prima negli altri siti ubicati nel territorio della Provincia di Livorno; nonostante ciò, codesto Ente nell'analizzare tale richiesta non ha valutato la circostanza che la stessa azienda, oltre ad essere proprietaria degli stabilimenti di Campo e di Gabbro, è altresì proprietaria dei terreni siti nel Comune di Cascina (PI), località Bolgarello (corrispondente al sito di Nugolaio individuato dal P.R.A.E.R. con il cod. . 708 II 6) sui quali è prevista l'apertura di una nuova cava per l'estrazione di argilla proprio da parte della suddetta società.

Difatti, l'area di cui si discute, sita nella pianura dell'Arno è stata individuata dapprima dal P.R.A.E.R. e successivamente dal terzo stralcio del P.A.E.R.P. della Provincia di Pisa – approvato con D.C.P. n. 67 del 4.12.2012 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 52 supplemento n. 169 del 27 dicembre 2012 - come nuovo sito di cava per l'estrazione di argilla ed il Comune di Cascina ha avviato il procedimento per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale proprio alle prescrizioni contenute nel Piano provinciale; ed è di ieri la notizia dell'Adozione da parte del Consiglio comunale di Cascina della *“Variante parziale al piano strutturale per l'adeguamento e la redistribuzione dell'attuale dimensionamento di previsione e proposta di Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico”* pubblicata sull'Albo pretorio in data 27.03.2014 ed ivi affisa sino all'11.04.2014.

Oltre a ciò, preme evidenziare che per lo stesso sito la Donati Laterizi, in data 28 settembre 2012, ha avanzato una richiesta al Comune di Cascina, volta ad ottenere un permesso di ricerca finalizzato ad inserire nel proprio processo produttivo l'argilla proveniente dal sito di Bolgarello (cfr. doc. 6 dove si legge: *“...Come descritto nella relazione tecnica allegata, lo scopo è quello di*

eseguire prove industriali di lavorazione del materiale estratto presso lo stabilimento di Campo, comune di San Giuliano Terme, al fine di ottimizzare il processo produttivo in previsione dell'apertura delle nuove cave nella zona P.R.A.E. suddetta... ", ossia in loc. Bolgarello).

Di tale richiesta il Comune di Cascina – in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 13, comma 1 della L.R.T. n. 78/1998 – ha dato notizia tramite avviso pubblico affisso all'Albo pretorio dal 16.01.2013 al 4.02.2013 (cfr. doc. 7) offrendo in comunicazione ai soggetti interessati anche gli elaborati tecnici (tavole progettuali, relazione tecnica e relazione acustica).

Il procedimento *de quo* non si è ancora concluso e l'Amministrazione comunale, in considerazione di ciò, ha ritenuto di non ostendere parte della documentazione (come i pareri espressi dai diversi Enti interessati) richiesta da un membro del Comitato CSSTO con apposita istanza di accesso ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e che sarà eventualmente prodotta nel corso dell'istruttoria per l'approvazione del P.A.E.R.P.; tuttavia, già con la documentazione in nostro possesso, pubblicata sul sito del Comune di Cascina, si può affermare: non solo, che la Ditta Donati è in grado in tempi brevi di aprire una nuova cava in località Bolgarello dalla quale potrà coltivare un ingente quantitativo di argilla; ma anche che tale argilla, sulla cui qualità ai fini produttivi la Donati laterizi non ha dubbi di sorta, necessita esclusivamente di essere inserita nel processo produttivo, al fine di ottimizzare il procedimento di lavorazione (cfr. docc. 6 e 8).

Pertanto, l'esistenza di un sito di cava in grado di "produrre" ingenti quantitativi di argilla per laterizi nella Provincia di Pisa, sito ad una distanza di circa 20 km dallo stabilimento di Gabbro (LI) e di circa 10 km da quello di Campo (PI) e di proprietà della la Donati Laterizi – lo stesso soggetto che ha richiesto la previsione di un giacimento in località Gozzone - porta ad escludere che vi sia la necessità di prevedere un ulteriore sito di cava anche nel P.A.E.R.P. della Provincia di Livorno, atteso che il solo quantitativo di argilla coltivabile nella futura cava di Bolgarello sarà di per sé solo sufficiente a rispondere alle esigenze produttive della società per molti anni (20-30 anni) ed alla domanda occupazionale dei suoi dipendenti.

È noto, infatti, che l'approvvigionamento ed il trasporto di materiali estrattivi sono regolati dalle leggi del mercato senza che intervengano limitazioni di sorta in funzione od in corrispondenza dei confini amministrativi provinciali; anzi, molti materiali sono trasportati da un unico o da pochi siti di produzione in tutta la Regione ed anche oltre.

Ne discende, pertanto, che stante la vicinanza degli stabilimenti della Donati al sito di Bolgarello le argille ivi coltivate, come accaduto in passato – ma queste sono scelte di natura prettamente aziendale – potranno essere conferite indifferentemente sia allo stabilimento di Campo che a quello di Gabbro (che distano dal “futuro” sito di cava rispettivamente, 10 e 20 km) senza che vi sia la necessità di prevedere un altro sito estrattivo in località Gozzone che porterebbe, non solo a deturpare il paesaggio e ad incidere negativamente sulle realtà economiche esistenti ma che, al contempo, determinerebbe una produzione eccessiva e non necessaria di argilla difficilmente collocabile sul mercato.

Quanto precede, ancorché dimostri l'insufficienza dell'istruttoria espletata prima dell'adozione del P.A.E.R.P., offre altresì un importante contributo per poter meglio ponderare i diversi interessi in gioco e per addivenire alla evidente conclusione della non necessità di una nuova previsione localizzativa interessante la località del Gozzone, atteso che già con l'argilla di Bolgarello la Ditta Donati riuscirebbe a soddisfare le proprie esigenze produttive salvaguardando, altresì, le esigenze occupazionali dei propri dipendenti.

Per tutto quanto sopra esposto il Comitato per la salvaguardia, territorio ed occupazione (CSSTO) come sopra assistito e rappresentato

CHIEDE


che, in accoglimento della presente osservazione, nel “Piano delle attività Estrattive, di Recupero delle aree scavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili della Provincia di Livorno” adottato con Delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Livorno n. 3 del 10.01.2014 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 4 del 29.01.2014, venga eliminata la previsione che individua un nuovo sito di

estrazione di argilla in località Gozzone, nella campagna collinare tra Castelnuovo della Misericordia, Gabbro e Nibbiaia.

Pisa - Livorno, li 28 marzo 2014

Con osservanza

Prof. Avv. Carmelo D'Antone



Avv. Andrea Marchetti



Avv. Enrico Bottone



A corredo dell'osservazione si allega la seguente documentazione:

- documento n. 1: Atto costitutivo del Comitato Salvaguardia e Sviluppo Territoriale e Occupazione (CSSTO) ed estratto Statuto;
- documento n. 2: Relazione del dott. Roberto Branchetti dal titolo: "*La valle del Botro Riardo: il paesaggio e l'agricoltura*";
- documento n. 3: Estratto del "*Resoconto dell'attività di rilevamento dati sulle attività estrattive di cave e torbiere*", elaborato dalla Regione Toscana;
- documento n. 4: Resoconto sulla produzione di laterizi per l'anno 2012, elaborato dall'Osservatorio Laterizi 2012 dell'Associazione Nazionale degli industriali dei laterizi (ANDIL);
- documento n. 5: nota prot. n. 43714 del 13 settembre 2001 a firma del Dirigente del Settore 10 "Difesa del Suolo" della Provincia di Livorno, dott. geol. Enrico Bartoletti;

- documento n. 6: Richiesta di permesso di ricerca presentato, in data 28.09.2012, da parte della Donati Laterizi s.r.l. (prot. del Comune di Cascina n. 27825 del 2.10.2012)
- documento n. 7: Avviso pubblico di istanza di attivazione del permesso di ricerca per prelievo di argilla pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Cascina dal 16.01.2013 al 4.02.2013.

Prof. Avv. Carmelo D'Antone



Avv. Andrea Marchetti




Avv. Enrico Bottoni




Io sottoscritta, Beatrice Pizzi, nata a Livorno il 15.04.1966 (c.f. PZZ BRC 66D55 E625M), nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Comitato Salvaguardia e Sviluppo Territoriale e Occupazione (c.f. e p. iva 92120200495) con sede legale in loc. Paltratico n. 60, Comune di Rosignano Marittimo (LI) delego l'Avv. Carmelo D'Antone (c.f. DNT CML 49C10 C351A), l'Avv. Andrea Marchetti (c.f. MRC NDR 82S19 G702E) e l'Avv. Enrico Bottone (c.f. BTT NRC 84P16 G702W) a presentare nell'interesse del suddetto Comitato le presenti osservazioni al nuovo Piano per le attività Estrattive, di Recupero delle aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Livorno adottato con D.C.P. n. 3 del 10 gennaio 2014 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 4 del 29.01.2014. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Carmelo D'Antone in Pisa, Piazza G. Mazzini, n. 1. Autorizzo altresì al trattamento dei dati sensibili e personali per tutto quanto occorra all'esecuzione del presente mandato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Sig.ra Beatrice Pizzi



È autentica

Avv. Carmelo D'Antone



Avv. Andrea Marchetti



Avv. Enrico Bottone

